Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 ottobre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979, n. **978.**

Statizzazione in Padova di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti.

N. 978. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della sanità, viene statizzato in Padova, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti avente finalità ed ordinamento speciali e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1980
Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980, n. **598.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 78, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti:

neurofisiopatologia;
neuropatologia;
istologia patologica;
patologia ultrastrutturale;
immunopatologia;
immunologia;
tossicologia;
analisi chimico-cliniche;
andrologia;
biometria e statistica medica;
oncologia medica;
chirurgia toracica;
chirurgia vascolare;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia sperimentale;
urologia pediatrica;
nefrologia chirurgica;
endocrinologia ginecologica;
radioterapia;
audiologia;
chirurgia maxillo-facciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 599.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze politiche alla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di geografia politica ed economica della facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste del 13 marzo 1979; 20 marzo 1979; 9 ottobre 1979 e 15 gennaio 1980, con le quali si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di geografia applicata dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste del 27 febbraio 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di geografia applicata della Università stessa;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di geografia politica ed economica dell'Università di Trieste risulta attualmente ricoperto dal dott. Pio Nodari e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di geografia applicata della facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di geografia politica ed economica della facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, è attribuito, unitamente al titolare dott. Pio Nodari, alla cattedra di geografia applicata della facoltà di economia e commercio dell'Università stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1980, n. **600**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bari alla stessa facoltà dell'Università di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 408, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari;

Visto il decreto rettorale dell'Università di Bari datato 10 marzo 1980, registrato alla locale delegazione regionale della Corte dei conti, addì 28 aprile 1980, registro n. 13, foglio n. 270, con il quale il posto assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 408 sopracitato, è stato trasferito, a decorrere dal 29 febbraio 1980, alla cattedra di medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia della medesima facoltà, unitamente al titolare del posto dottor Michele Passantino;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Messina, adottata il 14 giugno 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia della stessa facoltà, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari, adottata il 21 giugno 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia della stessa facoltà dell'Università di Messina;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica n. 408 sopracitato e successivamente trasferito dal 29 febbraio 1980, alla cattedra di medicina legale veterinaria legislazione veterinaria e deontologia della stessa facoltà dell'Università di Bari, risulta attualmente ricoperto dal dott. Michele Passantino e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Messina;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 408, e successivamente trasferito con decreto rettorale dell'Università di Bari, a decorrere dal 29 febbraio 1980, alla cattedra di medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia presso la stessa facoltà ed Università, è attribuito, unitamente al titolare dott. Michele Passantino, alla medesima cattedra e facoltà dell'Università di Messina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1980, n. **601**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Pisa alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1964, n. 265, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di economia politica della facoltà di economia e commercio della Università di Pisa;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, adottata il 10 luglio 1979, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di economia politica I della stessa facoltà al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, adottate rispettivamente il 17 dicembre 1979 e 26 marzo 1980, che consentono il passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di economia polititca I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di economia politica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica n. 265 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dottoressa Bruna Agosteo e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di economia politica I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di economia politica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1964, n. 265, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Bruna Agosteo, alla cattedra di economia politica I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 *giugno* 1980, *n.* **602.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 602. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 600.000, un locale di mq 18,50, sito in Gualdo Cattaneo (Perugia), via Duca degli Abruzzi n. 3, piano terra, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 137, mappali 115/6 e 115/5 parte - 117/2 parte - 118/3 parte, di proprietà della sig.ra Filomena Bartoli, da adibire a sede della locale sottosezione.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1980
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1980, n. **603.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 603. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili e immobili del valore complessivo netto di L. 54.746.131, gravata di vitalizio mensile di L. 50.000 a favore della sig.ra Elsa Quaranta, disposta dalla sig.ra Amelia Gardenghi ved. Quaranta con testamento olografo 17 novembre 1975, pubblicato in data 24 novembre 1977, numero 41995/4860 di repertorio, a rogito dott. Riccardo Ferrario, notaio in Milano, e registrato a Milano in data 29 novembre 1977 A.P., n. 07941, serie F.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1980
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1980, n. **604.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 604. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 500.000, disposto dalla sig.na Maria Masenza con testamento pubblico 27 agosto 1971, n. 51 di repertorio, a rogito dott. Oliviero Melchiorre, notaio in Torino, pubblicato in data 10 maggio 1977, n. 21238 di repertorio, n. 8575 d'ordine, a rogito medesimo notaio.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1980
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. **605.**

Autorizzazione alla regione Lombardia ad acquistare alcuni immobili.

N. 605. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Lombardia viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 60.264.500, appezzamenti di terreno boscato e a prato e due fabbricati rurali, della superficie complessiva di mq 461.090, siti in Toscolano Maderno (Brescia), censiti in catasto ai mappali 2926, 769, 784, 1612, 1613, 1614, 1645, 1646, 2093, 2983, 958 e 1647, da destinare all'ampliamento del patrimonio forestale regionale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1980
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. **606.**

Autorizzazione alla regione Lombardia ad acquistare un immobile.

N. 606. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Lombardia viene autorizzata ad acquistare, al prezzo simbolico di L. 10.000, un appezzamento di terreno della superficie di mq 870, sito in Livigno (Sondrio), località Teola, censito al nuovo catasto terreni al foglio 41, particella 147, da destinare all'ampliamento del patrimonio forestale regionale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1980
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 235, con il quale il dott. Giuseppe Ceresole fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1979, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 280, con

il quale il dott. Giuseppe Ceresole è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 15 febbraio 1980, con la quale il dott. Giuseppe Ceresole ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visti i pareri favorevoli all'accoglimento delle dimissioni sopracitate espressi dal commissario di borsa, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del dott. Giuseppe Ceresole dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino, a decorrere dal 18 febbraio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 378

(8939)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Laterza.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Laterza (Taranto) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1980.

Invero, la seduta consiliare all'uopo tenuta il 31 maggio 1980, risultava infruttuosa.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, l'organo regionale di controllo, con atto n. 863 del 13 giugno 1980, notificato a tutti i consiglieri, convocava quel civico consesso per i giorni 24 e 28 giugno 1980 per provvedere all'approvazione del documento contabile suddetto entro un termine massimo di 30 giorni dalla data della prima convocazione, con l'espressa avvertenza che, in caso di persistenza nell'inottemperanza al predetto adempimento, sarebbero stati posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le sedute consiliari all'uopo svoltesi il 24 giugno, il 15, il 21 e il 23 luglio del corrente anno davano tutte esito negativo.

Pertanto il comitato regionale di controllo, con provvedimento del 25 luglio 1980, nominava un commissario *ad acta* che, in data 28 luglio 1980, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, nel frattempo, ha disposto, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario incaricato della provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laterza (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del primo dirigente-vice prefetto ispettore dott. Emanuele Villani.

Roma, addì 3 settembre 1980

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Laterza (Taranto) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Laterza (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emanuele Villani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1980

PERTINI

ROGNONI

(8985)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1980.

Proroga fino al 30 settembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sidertecno, area industriale di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Sidertecno, area industriale di Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 22 novembre 1978, 29 dicembre 1978 e 12 novembre 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 30 settembre 1979 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sidertecno, area industriale di Taranto, è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(9040)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1980.

Proroga fino al 30 settembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecmes, in agro di Grottaglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tecmes, in agro di Grottaglie (Taranto), con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1978, 15 novembre 1978, 29 dicembre 1978 e 2 febbraio 1980 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 30 settembre 1979 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecmes, in agro di Grottaglie (Taranto), è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(9041)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità *medicinale* denominata « Zenobina vitamina C » flacone sciroppo da g 200, della ditta Anaflor farmaceutici, in Genova. (Decreto di revoca n. 6178/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 agosto 1962, con il quale venne registrata al n. 8772 la specialità medicinale denominata « Zenobina vitamina C » nella confezione flacone sciroppo da g 200 a nome della ditta Anaflor farmaceutici, con sede in Genova, piazzale Grimaldi, 1/7, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta E. Barlocco, con sede in Genova, via Brignole De Ferrari 6;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, ed alla via di somministrazione, in quanto l'adrenalina somministrata per via orale è praticamente inattiva per quel che riguarda l'attività pressoria, come contestato alla ditta in data 11 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Zenobina vitamina C » nella confezione flacone sciroppo da g 200, registrata al n. 8772 in data 31 agosto 1962 a nome della ditta Anaflor farmaceutici, con sede in Genova, piazzale Grimaldi, 1/7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7930)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nefrina », nelle preparazioni 25 confetti e 5 fiale × 2 cc della ditta S.p.a. Italiana laboratori Bouty, in Milano. (Decreto di revoca numero 6166/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 27 maggio 1949, 12 marzo 1973 e 5 maggio 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 1853 e 1853/*B* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Nefrina », confetti nella confezione 25 confetti, nonché la relativa categoria 5 fiale × 2 cc a nome della ditta S.p.a. Italiana laboratori Bouty, con sede in Milano, via Vanvitelli, 6, codice fiscale 00844760157, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche per la specialità medicinale di cui trattasi non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 4 maggio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1) del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 30 marzo 1977 e 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Nefrina » confetti, nella confezione 25 confetti nonché della relativa categoria 5 fiale × 2 cc, registrate rispettivamente ai numeri 1853 e 1853/*B* in data 27 maggio 1949, 12 marzo 1973 e 5 maggio 1961, a nome della ditta S.p.a. Italiana laboratori Bouty, con sede in Milano, via Vanvitelli, 6, codice fiscale numero 0084460157.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni dovranno essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7895)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nicovit » 10 fiale × 2 cc e della categoria « Nicovit-Amide » 10 fiale × 2 cc della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Tablò, in Roma. (Decreto di revoca n. 6193/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 25 agosto 1947 e 8 novembre 1954, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 809 e 809/*A* la specialità medicinale denominata « Nicovit » 10 fiale × 2 cc, nonché la relativa categoria « Nicovit-Amide » 10 fiale × 2 cc, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Tablò, con sede in Roma, piazza S. Giovanni di Dio, 32 (già con sede in Roma, via L. Vidaschi, 5), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975 è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27, numeri 1) e 3) (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'art. 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Nicovit » 10 fiale × 2 cc, nonché della relativa categoria « Nicovit-Amide » 10 fiale × 2 cc, registrate rispettivamente ai numeri 809 e 809/*A*, in data 25 agosto 1947 e 8 novembre 1954, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Tablò, con sede in Roma, piazza S. Giovanni di Dio, 32.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7944)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tetralev » polvere per sospensione orale flacone da ml 60, della ditta San Carlo farmaceutici S.p.a., in località Tor Maggiore, Santa Palomba, Pomezia. (Decreto di revoca n. 6153/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 luglio 1969, col quale venne registrata al n. 15845 la specialità medicinale denominata « Tetralev » polvere per sospensione orale nella confezione flacone da ml 60, a nome della ditta San Carlo farmaceutici S.p.a., codice fiscale n. 00432190585, con sede e domicilio fiscale in località Tor Maggiore, Santa Palomba, Pomezia, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta in data 26 marzo 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tetralev » polvere per sospensione orale nella confezione flacone da ml 60, registrata al n. 15845 in data 31 luglio 1969 a nome della ditta San Carlo farmaceutici S.p.a., codice fiscale n. 00432190585, con sede e domicilio fiscale in località Tor Maggiore, Santa Palomba, Pomezia.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7886)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Betazol » fiale × 1 cc tipo normale, fiale × 1 cc × mg 25 tipo forte e fiale × 2 cc tipo urto della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Tablò, in Roma. (Decreto di revoca n. 6192/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 27 settembre 1947, col quale venne registrata al n. 813 la specialità medicinale denominata « Betazol» nelle preparazioni fiale × 1 cc tipo normale, fiale × 1 cc × mg 25 tipo forte e fiale × 2 cc tipo urto, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Tablò con sede in Roma, piazza S. Giovanni di Dio, 32 (già con sede in Roma, viale Aventino, 98), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975 è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27, numeri 1) e 3) (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'art. 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Betazol » nelle preparazioni fiale × 1 cc tipo normale, fiale × 1 cc × mg 25 tipo forte e fiale × 2 cc tipo urto, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Tablò, con sede in Roma, piazza S. Giovanni di Dio, 32, registrata al n. 813 in data 27 settembre 1947.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7943)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neurosir » nelle preparazioni sciroppo flacone × 100 cc, fiale 5 × 2 cc e 30 confetti della ditta Salfa biochimici - Laboratorio Ferranti di Ancona, in Ancona. (Decreto di revoca n. 6190/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 5 settembre 1953, con i quali venne registrata al n. 8072 la specialità medicinale denominata « Neurosir » nella preparazione sciroppo flac. × 100 cc e fiale 5 × 2 cc nonché al n. 8072/*A* la categoria confetti, nella confezione 30 confetti a nome della ditta Salfa biochimici - Laboratorio Ferranti di Ancona, con sede in Ancona, piazza Rosselli, 2, codice fiscale numero 00135190429, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha provveduto ad inviare le previste controdeduzioni richieste con lettera del 24 luglio 1976;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neurosir », registrata in data 5 settembre 1953 al n. 8072, nella preparazione sciroppo flacone × 100 cc e fiale 5 × 2 cc ed al n. 8072/*A* la relativa categoria confetti nella confezione 30 confetti, a nome della ditta Salfa biochimici - Laboratorio Ferranti di Ancona, con sede in Ancona, piazza Rosselli, 2, codice fiscale n. 00135190429.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7941)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dimetossilina » 6 supposte - 10 compresse della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, in Bari. (Decreto di revoca n. 6191/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 febbraio 1960, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 16567 e 16567/*A* la specialità medicinale denominata « Dimetossilina » supposte, nella confezione 6 supposte, e la relativa categoria compresse, nella confezione 10 compresse, a nome della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, con sede in Bari, via G. Matteotti, 16, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975 è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27, numeri 1) e 3) (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'art. 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Dimetossilina » supposte, nella confezione 6 supposte, e della relativa categoria compresse, nella confezione 10 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 16567 e 16567/A in data 5 febbraio 1960, a nome della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, con sede in Bari, via G. Matteotti, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7942)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Perbromina » 20 compresse, della ditta Farmaceutici Biagini S.p.a., in Castelvecchio Pascoli. (Decreto di revoca n. 6177/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 19 ottobre 1956, col quale venne registrata al n. 11663, a nome della ditta Farmaceutici Biagini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale numero 00144430469, la specialità medicinale denominata « Perbromina » 20 compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Pisa, Lungarno Galilei numero 2;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, come contestato alla ditta in data 26 marzo 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Perbromina » 20 compresse, registrata al n. 11663 in data 19 ottobre 1956, a nome della ditta Farmaceutici Biagini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale n. 00144430469.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7929)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Enteromicina A.F.I. » uso veterinario, 10 compresse × g 4, della ditta Azienda farmaceutica italiana S.n.c., in Milano. (Decreto di revoca n. 6180/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 18 aprile 1957 e 11 febbraio 1960, con i quali è stata registrata al n. 12431 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Enteromicina A.F.I. », 10 compresse da g 4, a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana S.n.c., con sede in Milano, piazzale V. Gambara, 7/8, codice fiscale n. 00718850159, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possano realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso come contestato alla ditta interessata in data 27 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta di cui trattasi ha chiesto la modifica della composizione del prodotto in parola, consistente nell'eliminazione del cloramfenicolo;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 24 gennaio 1980, ha espresso parere favorevole alla revoca in quanto la modifica di composizione non può essere accolta comportando una diversificazione del prodotto già autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Enteromicina A.F.I. » per uso veterinario, 10 compresse da g 4, registrata al n. 12431

in data 18 aprile 1957 e 11 febbraio 1960, a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana S.n.c., con sede in Milano, piazzale V. Gambara, 7/8, codice fiscale numero 00718850159.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7932)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Maxicol » uso veterinario, nelle confezioni flacone polvere da g 500, della ditta Marxer S.p.a., in Loranzè d'Ivrea, ora Pierrel S.p.a., in Napoli. (Decreto di revoca n. 6160/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 settembre 1969, con il quale venne tra l'altro registrata al n. 21423 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Maxicol » polvere, nella confezione flacone da g 500, a nome della ditta Marxer S.p.a., con sede in Loranzè d'Ivrea (Torino), ora Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88, codice fiscale numero 00294170634 (decreto ministeriale 6 aprile 1979), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 26 aprile 1977 ha espresso parere favorevole alla revoca del prodotto di cui trattasi ritenendo superata la sua validità terapeutica, come contestato alla ditta interessata in data 15 febbraio 1978;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta medesima;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta dell'11 luglio 1979, che ha confermato il parere favorevole alla revoca della specialità medicinale in parola in quanto:

1) la confezione da 500 g può comunque prestarsi alla terapia di massa;

trattasi di principio attivo non contemplato nella lista delle sostanze attive ammesse per la preparazione di mangimi e integratori medicati;

3) trattasi di prodotto di dubbia efficacia;

4) la composizione del prodotto non dà garanzie dal punto di vista dei residui;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Maxicol » polvere, nella confezione flacone da g 500, registrata al n. 21423 in data 30 settembre 1969, a nome della ditta Marxer S.p.a., con sede in Loranzè d'Ivrea (Torino), ora Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88, codice fiscale n. 00294170634.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7889)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neo Apis », flacone ml 150 di soluzione uso orale, della ditta Consorzio neoterapico nazionale S.p.a., in Roma e successivamente ceduta alla ditta Farmaroma - Laboratori farmaco-biologici S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 6183/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 16 aprile 1951, col quale venne registrata al n. 4741, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale S.p.a., con sede in Roma, via di Priscilla, 101, la specialità medicinale denominata « Neo Apis », flacone da ml 150 di soluzione per uso orale, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Vista la scrittura privata in data 21 dicembre 1971, registrata a Roma il 23 dicembre 1971 al n. 38153 con cui la specialità medicinale di cui trattasi è stata ceduta alla ditta Farmaroma - Laboratori farmaco-biologici S.r.l., codice fiscale n. 00424550580;

Atteso che la ditta interessata non ha mai richiesto la registrazione a proprio nome della suddetta specialità medicinale;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neo Apis », flacone da ml 150 di soluzione per uso orale, registrata al n. 4741 in data 16 aprile 1951,

a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale S.p.a., con sede in Roma, via di Priscilla, 101, e successivamente ceduta alla ditta Farmaroma - Laboratori farmaco-biologici S.r.l., con sede in Roma, via Prenestina, 707, codice fiscale n. 00424550580.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7935)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Betayodina », nelle preparazioni fiale 12 × 2 cc, fiale 8 × 5 cc forte e flacone gocce da 30 cc normale, della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 6198/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 15 maggio 1950, con il quale venne registrata al n. 3368 la specialità medicinale denominata « Betayodina », nelle confezioni fiale 12 × 2 cc, fiale 8 × 5 cc forte e flacone gocce da 30 cc normale, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla, 101, prodotta presso la officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 23 dicembre 1971, con la quale la ditta Consorzio neoterapico nazionale ha ceduto la proprietà e il diritto di fabbricazione della citata specialità alla ditta Farmaroma, con sede in Roma, via Prenestina, 707, codice fiscale n. 00424550580, la quale non ha richiesto il trasferimento di autorizzazione a proprio nome;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27. n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Betayodina », registrata con provvedimento in data 15 maggio 1950 al n. 3368, nella preparazione fiale 12 × 2 cc, fiale 8 × 5 cc forte e flacone gocce da 30 cc normale, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale e successivamente ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l., con sede in Roma, via Prenestina, 707, codice fiscale n. 00424550580.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7948)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Frenantol H 365 », 20 compresse, della ditta Laboratoires Laroche Navarron di Levallois - Francia, rappresentata in Italia dalla ditta Ravizza S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6196/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 dicembre 1952, col quale, tra l'altro, venne registrata al n. 5585/A la categoria Frenantol composto della specialità medicinale denominata « Frenantol H 365 », nella confezione da 20 compresse, a nome della ditta Laboratoires Laroche Navarron di Levallois (Seine) France, rappresentata in Italia dalla ditta Ravizza S.p.a., codice fiscale n. 00748120151, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Borgonuovo, 9, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta estera;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria Frenantol composto della specialità medicinale denominata « Frenantol H 365 », nella confezione da 20 compresse, registrata al n. 5585/A in data 30 dicembre 1952, a nome della ditta Laboratoires Laroche Navarron di Levallois (Seine) France, rappresentata in Italia dalla ditta Ravizza S.p.a., codice fiscale n. 00748120151, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Borgonuovo, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7946)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ginomicetin » 6 candelette, della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., in Erba. (Decreto di revoca n. 6162/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 marzo 1960, 3 marzo 1969 e 5 settembre 1968, con i quali venne registrata al n. 8105 la specialità medicinale denominata « Ginomicetin », nella preparazione 6 candelette, a nome della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio, 11, codice fiscale n. 00232040139, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che per le specialità medicinali contenenti dietilstilbestrolo ed analoghi, come il prodotto di cui trattasi, è stata riscontrata una potenziale attività cancerogena e considerata l'esistenza di farmaci analoghi come attività e nel contempo più sicuri così come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 8 maggio 1978;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 30 giugno 1979, favorevole alla revoca della specialità medicinale di cui trattasi, e non favorevole alla modifica di composizione richiesta dalla ditta interessata nelle proprie controdeduzioni, in quanto il prodotto suddetto anche con la nuova composizione non offre sufficiente dimostrazione di validità e razionalità;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ginomicetin », 6 candelette, registrata al n. 8105 in data 24 marzo 1960, 3 marzo 1969 e 5 settembre 1968, a nome della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio, 11, codice fiscale n. 00232040139.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7891)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pancid » 20 compresse, della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, in Bari. (Decreto di revoca numero 6188/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 22 giugno 1957, col quale venne registrata al n. 12680 la specialità medicinale denominata « Pancid » 20 comprese, a nome della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, con sede in Bari, via Matteotti, 16 (già Lister - Compagnia farmaceutica, sita in Padova, viale Mazzini, 16) prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975 è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27, numeri 1) e 3) (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'art. 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pancid » 20 compresse, registrata al n. 12680 in data 22 giugno 1957, a nome della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, con sede in Bari, via Matteotti, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7939)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Veritol » flacone g 10 soluzione gocce uso orale, della ditta Knoll AG di Liestal (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Knoll - Prodotti farmaceutici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6164/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 maggio 1950, con il quale venne registrata al n. 3436, a nome della ditta Knoll AG di Liestal (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Knoll - Prodotti farmaceutici S.p.a., codice fiscale n. 00868480153, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Soperga, n. 37, la specialità medicinale denominata « Veritol » g 10 di soluzione per gocce uso orale, preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, ed alla via di somministrazione del prodotto per via orale, così come contestato alla ditta in data 20 luglio 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata ha inviato le controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Veritol » flacone g 10 di soluzione per gocce uso orale, ragistrata al n. 3436 in data 27 maggio 1950, a nome della ditta Knoll AG di Liestal (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Knoll - Prodotti farmaceutici S.p.a., codice fiscale n. 00868480153, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Soperga, 37.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7893)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pelle plastica medicata Portex », tubetto da g 11 e g 22 - flacone da g 62; g 186 e g 620 e 2 capsule da g 1, della ditta Portland Plasties LTD di Londra (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Fidai-Cigno, in Torino. (Decreto di revoca n. 6169/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 giugno 1953 e 24 ottobre 1953, con i quali venne registrata al n. 7510, a nome della ditta Portland Plasties LTD di Londra (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Fidai-Cigno, con sede in Torino, via Guido Rey, 5, la specialità medicinale denominata « Pelle plastica medicata Portex », tubetto da g 11 e g 22, flacone da g 62; g 186 e g 620 e 2 capsule da g 1, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, trattandosi di specialità medicinale contenente cloroformio, data la sua potenziale attività cancerogena, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale medesima in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, come contestato alla ditta interessata in data 16 novembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta non ha inviato controdeduzioni al riguardo;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pelle plastica medicata Portex », tubetto da g 11 e g 22, flacone da g 62; g 186 e g 620 e 2 capsule da g 1, registrata al n. 7510 con provvedimenti in data 18 giugno 1953 e 24 ottobre 1953, a nome della ditta Portland Plasties LTD di Londra (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Fidai-Cigno, con sede in Torino, via Guido Rey, 5.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7897)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cortofosfirin » 6 supposte, della ditta Farmaceutici Procemsa S.n.c., dei dottori Armitano e Vanella, in Torino. (Decreto di revoca n. 6182/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 8 novembre 1954 e 10 luglio 1962, con i quali venne registrata al n. 9517, a nome della ditta Farmaceutici Procemsa S.n.c. dei dottori Armitano e Vanella, con sede e domicilio fiscale in Torino, via Pinerolo. 12, codice fiscale 00455590018, (generalità di un socio: dott. Mario Vanella, nato a Torino il 22 settembre 1913, di sesso maschile, con domicilio fiscale in Torino, via Cialdini, 16) la specialità medicinale denominata « Cortofosfirin » 6 supposte, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche non risulta sufficiente dimostrazione della attività terapeutica di tale prodotto in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta in data 28 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cortofosfirin » 6 supposte, registrata al n. 9517 in data 8 novembre 1954 e 10 luglio 1962, a nome della ditta Farmaceutici Procemsa S.n.c. dei dottori Armitano e Vanella, con sede e domicilio fiscale in Torino, via Pinerolo, 12, codice fiscale 00455590018 (generalità di un socio: dott. Mario Vanella, nato a Torino il 22 settembre 1913, di sesso maschile, con domicilio fiscale in Torino, via Cialdini, 16).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7934)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calciofarma » nella preparazione 5 fiale × 10 cc, della ditta Farmaceutici Geymonat S.p.a., in Torre Pellice, poi ceduta alla ditta Gi.Elle di Giovanni Lazzarotti, in Torino e alla ditta Pemca biologici del dott. Pietro Cattaneo, in Torino (Decreto di revoca n. 6167/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1956, col quale venne registrata al n. 11022 la specialità denominata « Calciofarma » nella confezione scatola da 5 fiale 10 cc, a nome della ditta Farmaceutici Geymonat S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torre Pellice (Torino), via Filatoio, 12, codice fiscale 00498360015, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la stessa sede;

Viste le scritture private in data 7 giugno 1956, registrata a Torino, ufficio del registro atti privati, in data 9 giugno 1956 al n. 47164/165, vol. 806, e in data 6 settembre 1956 con le quali la suddetta specialità è stata ceduta rispettivamente alla ditta Gi.Elle di Giovanni Lazzarotti, con sede in Torino, corso Luigi Kossuth, 61, e successivamente alla ditta Pemca biologici del dott. Pietro Cattaneo, con sede in Torino, piazza Castello, 99;

Considerato che i richiesti trasferimenti di autorizzazione non sono stati perfezionati essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calciofarma » nella confezione scatola da 5 fiale 10 cc, registrata al n. 11022 in data 4 aprile 1956, a nome della ditta Farmaceutici Geymonat S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torre Pellice (Torino), via Filatoio, 12, codice fiscale 00498360015, e poi ceduta alla ditta Gi.Elle di Giovanni Lazzarotti, con sede in Torino, corso Luigi Kossuth, 61, e alla ditta Pemca biologici del dott. Pietro Cattaneo, con sede in Torino, piazza Castello, 99.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7896)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Scleromed » 20 compresse, della ditta Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.r.l., in Siena (Decreto di revoca n. 6165/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 3 ottobre 1966 e 28 luglio 1972, con i quali venne registrata al n. 13884 a nome della ditta Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.r.l., codice fiscale 00050260520, con sede e domicilio fiscale in Siena, via Chiantigiana, 84, la specialità medicinale denominata « Scleromed » 20 compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche così come contestato alla ditta in data 7 febbraio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Scleromid » 20 compresse, registrata al n. 13884 in data 3 ottobre 1966 e 28 luglio 1972, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.r.l., codice fiscale 00050260520, con sede e domicilio fiscale in Siena, via Chiantigiana, 84.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7894)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eparinoral » 30 compresse, della ditta Farmaceutici Bruco S.r.l., in Genova. (Decreto di revoca n. 6197/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i propri decreti in data 3 gennaio 1957 e 23 marzo 1957, con i quali venne registrata al n. 12370 la specialità medicinale denominata « Eparinoral » 30 compresse, a nome della ditta Farmaceutici Bruco S.r.l., codice fiscale 00261290100, con sede e domicilio fiscale in Genova, via Canevari, 29, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, come contestato alla ditta interessata il 7 febbraio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 13 febbraio 1979, ha espresso parere favorevole alla revoca, considerato che le controdeduzioni presentate dalla ditta a sostegno dell'assorbimento sublinguale di piccoli quantitativi di eparina intesi ad ottenere una blanda azione lipochiarificatrice, senza ripercussioni sull'azione anticoagulante non poggiano su dati obiettivi;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eparinoral » 30 compresse, registrata al n. 12370 in data 3 gennaio 1957 e 23 marzo 1957, a nome della ditta Farmaceutici Bruco S.r.l., codice fiscale 00261290100, con sede e domicilio fiscale in Genova, via Canevari, 29.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7947)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antieczemin » C.M.C. nelle preparazioni 10 fiale da ml 5 e 10 fiale da ml 10 (serie), della ditta Istituto chimico farmaceutico C.M.C., in Torino. (Decreto di revoca n. 6158/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 16 gennaio 1952 e 15 novembre 1954, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 5811 e 5811/*A*, a nome della ditta Istituto chimico farmaceutico C.M.C., con sede in Torino, via Gioberti, 25, la specialità medicinale denominata « Antieczemin », C.M.C. nelle preparazioni 10 fiale da ml 5 e 10 fiale da ml 10 (serie), preparate nell'officina farmaceutica della ditta C.I.F.A. di Torino, via Cervino, 68;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche così come contestato alla ditta interessata in data 20 marzo 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27. n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 giugno 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antieczemin » C.M.C. nelle preparazioni 10 fiale da ml 5 e 10 fiale da ml 10 (serie), registrate rispettivamente ai numeri 5811 e 5811/*A* in data 16 gennaio 1952 e 15 novembre 1954, a nome della ditta Istituto chimico farmaceutico C.M.C., con sede in Torino, via Gioberti, 25.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7888)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Complicetin » tubo g 5 di pomata, della ditta Francia farmaceutici S.r.l. in Milano (Decreto di revoca n. 6175/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 9 settembre 1965, col quale venne registrata tra l'altro, al n. 13696/*B* la categoria pomata, nella confezione tubo da g 5 di pomata, della specialità medicinale denominata « Complicetin », a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, via dei Pestagalli, 7 (già in Milano, via Zama n. 40/7), codice fiscale 00798630158, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta interessata con ministeriale del 6 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria pomata, nella confezione tubo da g 5 di pomata, della specialità medicinale, denominata « Complicetin » registrata al numero 13696/*B* in data 9 settembre 1965, a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, via dei Pestagalli, 7, codice fiscale 00798630158.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7903)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Laurosil » pomata g 15, della ditta I.F.C.I. - Istituto farmaco collaborativo italiano S.p.a., in Casalecchio di Reno. (Decreto di revoca n. 6172/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 1° agosto 1955 e 12 ottobre 1970, con i quali venne registrata al n. 10268, a nome della ditta I.F.C.I. - Istituto farmaco collaborativo italiano S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Magnanelli, 2, codice fiscale 00300580370, la specialità medicinale denominata « Laurosil » pomata g 15, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la suddetta sede;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, così come contestato alla ditta in data 24 gennaio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Laurosil » pomata g 15, registrata al n. 10268 in data 1° agosto 1955 e 12 ottobre 1970, a nome della ditta I.F.C.I. - Istituto farmaco collaborativo italiano S.p.a., codice fiscale 00300580370, con sede e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Magnanelli, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7901)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sequilant » 20 discoidi tipo forte, della ditta L. Manetti-H. Roberts e C S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 6205/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 novembre 1963 e 11 marzo 1964, con i quali venne registrata al n. 20280/1, a nome della ditta L. Manetti-H. Roberts e C. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Antonio da Noli, 4, codice fiscale 00394990485, la specialità medicinale denominata « Sequilant » serie 20 discoidi tipo forte, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa già sita in Firenze, ora in Reggello (Firenze);

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, in particolare per quanto riguarda la presenza nella composizione della cisteamina così come contestato alla ditta interessata in data 16 dicembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sequilant » serie 20 discoidi tipo forte, registrata al n. 20280/1 in data 28 novembre 1963 e 11 marzo 1964, a nome della ditta L. Manetti-H. Roberts e C. S.p.a., codice fiscale 00394990485, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Antonio da Noli, 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7884)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitasterolo » nelle preparazioni 30, 50 e 60 confetti, della ditta Vita farmaceutici ora Vita Delagrange S.p.a., in Torino (Decreto di revoca n. 6170/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 3 aprile 1959, 7 settembre 1960 e 30 giugno 1961, con i quali venne registrata al n. 14949, a nome della ditta Vita farmaceutici ora Vita Delagrange S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Boucheron, 14, codice fiscale 00472250018, la specialità medicinale denominata « Vitasterolo » 30, 50 e 60 confetti, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene « Lipocaic » e che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, così come contestato alla ditta in data 27 gennaio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitasterolo » 30, 50 e 60 confetti, registrata al n. 14949 in data 3 aprile 1959, 7 settembre 1960 e 30 giugno 1961 a nome della ditta Vita farmaceutici ora Vita Delagrange S.p.a., codice fiscale 00472250018, con sede e domicilio fiscale in Torino, via Boucheron, 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7899)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Solarene » 20 confetti, della ditta Istituto biochimico sperimentale IBIS, in Firenze. (Decreto di revoca n. 6185/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 6 giugno 1959, col quale venne registrata al n. 10953 la specialità medicinale denominata « Solarene » nella confezione da 20 confetti, a nome della ditta Istituto biochimico sperimentale IBIS, codice fiscale 00424890481, con sede in Firenze, via Machiavelli, 31, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta in data 28 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Solarene » nella confezione da 20 confetti, registrata al n. 10953 in data 6 giugno 1959, a nome della ditta Istituto biochimico sperimentale IBIS, codice fiscale 00424890481, con sede in Firenze, via Machiavelli, 31.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7937)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gastrergal » 30 e 120 confetti, della ditta Istituto biologico Dessy S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 6186/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 settembre 1947, 2 ottobre 1947 e 6 agosto 1962, con i quali venne registrata al n. 836 la specialità medicinale denominata « Gastrergal » nelle confezioni da 30 e 120 confetti, a nome della ditta Istituto biologico Dessy S.p.a., codice fiscale 00394890487, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via S. Domenico, 107/109, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta in data 23 gennaio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gastrergal » nelle confezioni da 30 e 120 confetti registrata al n. 836 in data 9 settembre 1947, 2 ottobre 1947 e 6 agosto 1962, a nome della ditta Istituto biologico Dessy S.p.a., codice fiscale 00394890487, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via S. Domenico, 107/109.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione

del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7938)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Colafen » 30 pillole e flacone gocce da ml 30, della ditta FA-BO S.a.s., in Bologna. (Decreto di revoca n. 6203/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 luglio 1970, con il quale venne registrata rispettivamente ai numeri 3825 e 3825/*A* la specialità medicinale denominata « Colafen » pillole e la relativa categoria gocce, nelle confezioni da 30 pillole e flacone gocce da ml 30, a nome della ditta FA-BO S.a.s., con sede in Bologna, via Pratello, 23, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione per la presenza del derivato barbiturico, come contestato alla ditta in data 11 febbraio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Colafen » pillole e la relativa categoria gocce, nelle confezioni da 30 pillole e flacone gocce da ml 30, registrate rispettivamente ai numeri 3825 e 3825/*A* in data 23 luglio 1970 a nome della ditta FA-BO S.a.s., con sede in Bologna, via Pratello, 23.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7883)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gengivina Vettor Pisani » nella preparazione flacone soluzione × 12 cc, della ditta Istituto neo-opoterapico dott. Buonaiuto, in Napoli. (Decreto di revoca n. 6168/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 6 aprile 1957, con il quale venne registrata al n. 5447 la specialità medicinale denominata « Gengivina Vettor Pisani » soluzione nella confezione flacone da 12 cc, a nome della ditta Istituto neo-opoterapico dott. Buonaiuto, con sede in Napoli, via S. Caterina da Siena, 45, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole in quanto:

le quantità di iodio bisublimato e di zinco ioduro sono risultate inferiori al dichiarato rispettivamente del 74,8% e dell'81,2%;

il contenuto del flacone è risultato inferiore del 20% al dichiarato, e sulla scatola non compaiono il numero di lotto e la data di scadenza;

i metodi analitici prodotti dalla ditta non sono conformi alle direttive ministeriali, come contestato alla ditta il 5 luglio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gengivina Vettor Pisani » soluzione nella confezione flacone da 12 cc registrata al n. 5447 in data 6 aprile 1957 a nome della ditta Istituto neo-opoterapico dott. Buonaiuto con sede in Napoli, via S. Caterina da Siena, 45.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7898)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Teoboldina Vettor Pisani » flacone uso orale × cc *60*, della ditta Istituto neo-opoterapico dott. Buonaiuto, in Napoli. (Decreto di revoca n. 6161/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 3 aprile 1958, col quale venne registrata al n. 13729 la specialità medicinale denominata « Teoboldina Vettor Pisani » soluzione uso orale, nella confezione flacone × cc 60, a nome della ditta Istituto neo-opoterapico dott. Buonaiuto, con sede in Napoli, via S. Caterina da Siena, 45, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la gialappa, presente nella composizione della specialità medicinale suddetta, risulta un medicamento terapeuticamente superato non sprovvisto di un certo rischio data l'intensa attività drastica, di difficile titolazione analitica in quanto per i principi attivi in essa contenuti non esiste alcuna definizione analitica, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 7 gennaio 1977;

Considerato altresì che la ditta suddetta non ha presentato le proprie controdeduzioni, nè ha provveduto a presentare domanda di variazione di composizione al fine di eliminare il principio attivo sopra indicato, come richiesto da questo Ministero con la succitata ministeriale in data 7 gennaio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Teoboldina Vettor Pisani » soluzione uso orale, nella confezione flacone × cc 60, registrata al n. 13729 in data 3 aprile 1958, a nome della ditta Istituto neo-opoterapico dott. Buonaiuto, con sede in Napoli, via S. Caterina da Siena, 45.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7890)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1980.

Variazione della tariffa di vendita dei sali alimentari per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, sulla istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'amministrazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1934 concernente la vendita dei sali per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 79, col quale furono stabiliti nuovi prezzi di vendita per provvista di bordo dei sali alimentari scelto, integrale e raffinato;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1979, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 287, col quale furono stabiliti altresì nuovi prezzi di vendita per provvista di bordo dei sali alimentari comune, macinato e candor nonché elevata dal 20 al 25 % la misura dell'aggio spettante ai concessionari autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere ad un adeguamento dei prezzi di vendita per provvista di bordo di tutti gli anzidetti tipi di sale alimentare;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita per provvista di bordo delle sottoindicate qualità di sale, imballaggio compreso, sono variati come appresso:

Sale comune . .	da L.	8.000	a L.	9.000	il quintale
Sale macinato . .	»	9.000	»	11.000	»
Sale marino integrale	»	15.000	»	18.000	»
Sale scelto . . .	»	15.000	»	18.000	»
Sale raffinato . .	»	15.000	»	18.000	»
Sale candor . . .	»	20.000	»	23.000	»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1980
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 316

(9042)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 29 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	862,55	862,55	862,60	862,55	862,50	862,50	862,45	862,55	862,55	862,55
Dollaro canadese .	736 —	736 —	736,30	736 —	735,85	736 —	737,50	736 —	736 —	736 —
Marco germanico .	475,54	475,54	476,20	475,54	475,80	475,55	475,50	475,54	475,54	475,50
Fiorino olandese .	438,30	438,30	438,30	438,30	438 —	438,25	438,25	438,30	438,30	438,30
Franco belga .	29,672	29,672	29,6950	29,672	29,65	29,65	29,665	29,672	29,672	29,67
Franco francese .	205,20	205,20	205,31	205,20	205,15	205,15	205,25	205,20	205,20	205,20
Lira sterlina . .	2061,30	2061,30	2063 —	2061,30	2070 —	2071,25	2060,45	2061,30	2061,30	2071,30
Lira irlandese	1788,50	1788,50	1790 —	1788,50	1788,80	—	1788 —	1788,50	1788,50	—
Corona danese .	154,08	154,08	154,10	154,08	154 —	154,05	154,03	154,08	154,08	154,08
Corona norvegese .	176,96	176,96	176,90	176,96	176,90	176,95	176,95	176,96	176,96	176,96
Corona svedese .	207,01	207,01	207,05	207,01	206,90	207,01	206,98	207,01	207,01	207 —
Franco svizzero . . .	521,93	521,93	522 —	521,93	521,80	521,90	521,84	521,93	521,93	521,90
Scellino austriaco .	67,227	67,227	67,26	67,227	67,20	67,20	67,26	67,227	67,227	67,22
Escudo portoghese .	17,23	17,23	17,20	17,23	17,15	17,20	17,20	17,23	17,23	17,23
Peseta spagnola .	11,68	11,68	11,68	11,68	11,65	11,65	11,65	11,68	11,68	11,68
Yen giapponese . . .	4,05	4,05	4,07	4,05	4,05	4,05	4,055	4,05	4,05	4,05

Media dei titoli del 29 settembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	88,400
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,800
» 5,50 % » » 1969-84 .	81,575
» 6 % » » 1970-85 .	79,450
» 6 % » » 1971-86 .	77,150
» 6 % » » 1972-87 .	73,150
» 9 % » » 1975-90 .	75,225
» 9 % » » 1976-91 .	77,050
» 10 % » » 1977-92 .	81,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	73,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80 .	99,675
» » » » 1- 3-1979/81 .	99,600
» » » » 1- 7-1979/81 .	99,125
» » » » 1-10-1979/81 .	98,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81 . .	98,250
» » » » 1- 5-1979/82 .	97,400
» » » » 1- 7-1979/82 .	97,375
» » » » 1-10-1979/82 .	97,600
» » » » 1- 1-1980/82 . .	97,600
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,300
» » » » 1- 1-1980/83 .	96,975
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 .	—
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	—
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	—
» » » 12 % 1- 4-1982 . .	—
» » » 12 % 1-10-1983 . . .	—
» » » 12 % 1- 1-1984 .	—
» » » 12 % 1- 4-1984 .	—
» » » 12 % 1-10-1984 . .	—
» » » 12 % 1-10-1987 . . .	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	862,50
Dollaro canadese	736,75
Marco germanico . .	475,52
Fiorino olandese	438,275
Franco belga	29,668
Franco francese	205,225
Lira sterlina	2060,875
Lira irlandese	1788,25
Corona danese	154,055
Corona norvegese	176,955
Corona svedese	206,955
Franco svizzero	521,835
Scellino austriaco	67,243
Escudo portoghese	17,215
Peseta spagnola	11,665
Yen giapponese	4,052

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 30 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	861,95	861,95	861,95	861,95	865 —	861,90	862,05	861,95	861,95	861,95
Dollaro canadese	735,20	735,20	735,75	735,20	735,30	735,15	735,20	735,20	735,20	735,20
Marco germanico	475,98	475,98	475,70	475,98	476 —	475,95	475,95	475,98	475,98	475,95
Fiorino olandese	438,41	438,41	438,25	438,41	438,35	438,40	438,50	438,41	438,41	438,40
Franco belga	29,719	29,719	29,69	29,719	29,65	29,70	29,725	29,719	29,719	29,70
Franco francese	205,24	205,24	205,25	205,24	205,20	205,20	205,28	205,24	205,24	205,25
Lira sterlina	2060,40	2060,40	2060,75	2060,40	2059,75	2060,35	2059,90	2060,40	2060,40	2060,40
Lira irlandese	1787,75	1787,75	1790 —	1787,75	1788 —	—	1791 —	1787,75	1787,75	—
Corona danese	154,34	154,34	154,30	154,34	154,25	154,30	154,34	154,34	154,34	154,30
Corona norvegese	177,10	177,10	177,15	177,10	177 —	177,05	177,18	177,10	177,10	177,10
Corona svedese	207,18	207,18	207,05	207,18	207 —	207,15	207,20	207,18	207,18	207,15
Franco svizzero	522 —	522 —	521,70	522 —	522,25	522 —	521,90	522 —	522 —	522 —
Scellino austriaco	67,245	67,245	67,24	67,245	67,25	67,20	67,235	67,245	67,245	67,24
Escudo portoghese	17,22	17,22	17,20	17,22	17,20	17,20	17,20	17,22	17,22	17,23
Peseta spagnola	11,658	11,658	11,68	11,658	11,65	11,60	11,66	11,658	11,658	11,65
Yen giapponese	4,087	4,087	4,0850	4,087	4,09	4,05	4,09	4,087	4,087	4,08

Media dei titoli del 30 settembre 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	61,525
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,150
» 5,50 % » » 1968-83	84,800
» 5,50 % » » 1969-84	81,725
» 6 % » » 1970-85	79,450
» 6 % » » 1971-86	77,150
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,050
» 10 % » » 1977-92	81,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,10
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,625
» » » » 1- 3-1979/81	99,575
» » » » 1- 7-1979/81	99,050
» » » » 1-10-1979/81	98,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,100
» » » » 1- 5-1979/82	97,225
» » » » 1- 7-1979/82	96,925
» » » » 1-10-1979/82	96,975
» » » » 1- 1-1980/82	97,375
» » » » 1- 3-1980-82	98,350
» » » » 1- 1-1980/83	97,500
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,875
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,950
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,750
» » » 12 % 1- 4-1982	94,825
» » » 12 % 1-10-1983	92,025
» » » 12 % 1- 1-1984	92,200
» » » 12 % 1- 4-1984	92,650
» » » 12 % 1-10-1984	91,850
» » » 12 % 1-10-1987	89,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	862 —
Dollaro canadese	735,20
Marco germanico	475,965
Fiorino olandese	438,455
Franco belga	29,722
Franco francese	205,26
Lira sterlina	2060,15
Lira irlandese	1789,375
Corona danese	154,34
Corona norvegese	177,14
Corona svedese	207,19
Franco svizzero	521,95
Scellino austriaco	67,24
Escudo portoghese	17,215
Peseta spagnola	11,659
Yen giapponese	4,088

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a quattordici posti nel profilo professionale di paramedico (quarta categoria-tecnico) per il compartimento di Roma, per le esigenze delle officine di ergoterapia e riabilitazione dipendenti dalla sede centrale di Roma del servizio sanitario di Genova, Roma e Reggio Calabria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie delo Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali, propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgerà la prova scritta del concorso;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione numero 143 del 1° luglio 1980;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P. 2.1.1/39913 del 1° giugno 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 23 del 1° luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso compartimentale, per soli esami, a quattordici posti di ruolo nel profilo professionale di paramedico (quarta categoria - tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il compartimento di Roma, per le esigenze delle officine di ergoterapia e riabilitazione, dipendenti dalla sede centrale di Roma del servizio sanitario, di Genova, Roma e Reggio Calabria.

La prova scritta del citato concorso di cui al successivo art. 7 si svolgerà in Roma, salva la facoltà dell'Azienda, di poter convocare i candidati stessi presso una diversa sede.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso del diploma di scuola media o titolo equipollente, rilasciato da scuola pubblica italiana, nonché dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria rilasciato da scuola per terapisti della riabilitazione dell'apparato motorio.

Non è ammessa equipollenza del titolo speciale.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quelli sopraindicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, all'ufficio personale del compartimento in Roma entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia e unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli o le condizioni che legittimano l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la scuola che ha rilasciato l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria e la data del conseguimento dello stesso;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

Non saranno ammessi a partecipare i candidati che incorrano in dette irregolarità.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale ovvero a compartimento diverso da quello di Roma, non sarà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) il diploma di scuola media, nonché l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di paramedico.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente articolo 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato al direttore del compartimento ferroviario di Roma.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 10 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice.

La commissione è composta da: un presidente scelto fra il personale dell'azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente e da non meno di due commissari scelti fra il personale dell'azienda con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale. E' compito dell'azienda di nominare anche membri esterni che siano docenti nelle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'azienda con profilo professionale non inferiore a segretario o equiparato.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (una scritta e una orale) secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

1) La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

nozioni di anatomia umana, con particolare riguardo all'anatomia funzionale dell'apparato locomotore;
nozioni di patologia dell'apparato locomotore;
fisiochinesiterapia.

2) La prova orale consiste in un colloquio sui seguenti argomenti:

modalità di rapporto interpersonale e con gli altri operatori sanitari;

modalità di impiego delle più comuni apparecchiature di fisiochinesiterapia.

Valutazione prove.

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato la votazione di almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti d'identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data ed all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria compartimentale

Al fine della formazione della graduatoria compartimentale di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che dannò diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria compartimentale di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando al voto riportato nella prova scritta, il voto conseguito nella prova orale e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria compartimentale i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) figli dei mutilati e degli invalidi;

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) per lavoro;

7) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti;

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) mutilati ed invalidi civili;

12) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione della graduatoria compartimentale

La graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonchè degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

La graduatoria compartimentale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonchè i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purchè la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso e invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento di Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore compartimentale di Roma.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di paramedico, quarta categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali, regolarmente invitati non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore compartimentale di Roma adotterà i relativi provvedimenti di decadenza dall'impiego (articoli 159 e 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato), a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre — anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio e del titolo speciale richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio e il titolo speciale richiesti per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o dalla sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore compartimentale di Roma.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di eventuali corsi di formazione professionale.

I vincitori e gli idonei, comunque assunti in impiego, saranno assegnati alle sottoelencate officine di ergoterapia e riabilitazione dipendenti dalla sede centrale di Roma del servizio sanitario:

Genova;
Roma;
Reggio Calabria.

Non saranno prese in considerazione le domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1980

p. *Il Ministro*: CALDORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1980
Registro n. 3 *Trasporti, foglio n.* 302

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale - delle ferrovie dello Stato di Roma -
Via Marsala, 53 - 00185 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

Cognome e nome: . . . . . .

Data e luogo di nascita: .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia):

Il sottoscritto . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a quattordici posti di paramedico in prova indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1980 per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di .
(riportare l'esatta denominazione indicata nel titolo di studio) conseguito nell'anno scolastico . . presso . .
(indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa); nonché dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria conseguito in data . . presso . (indicare la scuola che lo ha rilasciato);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, .

Firma del candidato
. . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(8936)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri sei posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei corpi di polizia, dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero - (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione della avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 22 settembre 1980

Il Ministro: LAGORIO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .

se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . . . .

Visto del comando . . . . . .

(8958)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico a due posti di consigliere, carriera direttiva, presso l'U.P.L.M.O.

Con decreto 6 febbraio 1980, n. 21038/Pr. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 140, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 26 agosto 1980, n. 47, il commissario del governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a due posti di consigliere, carriera direttiva, presso l'U.P.L.M.O.

Tali posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 26 agosto 1980.

(8961)

Concorso pubblico a tre posti di conducente, operaio specializzato, presso l'A.N.A.S.

Con decreto 20 febbraio 1980, n. 21036, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1980, registro n. 1, foglio n. 103, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47, del 26 agosto 1980 il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a tre posti di conducente, operaio specializzato, presso l'A.N.A.S.

Di tali posti uno è riservato ai cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e due sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 26 agosto 1980.

(8962)

Concorso pubblico a diciassette posti di macchinista, tecnico di quarta categoria, delle ferrovie dello Stato

Con decreto 2 marzo 1980, n. 21063, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1980, registro n. 1, foglio n. 129, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 26 agosto 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a diciassette posti di macchinista, tecnico quarta categoria, presso le ferrovie dello Stato.

Di tali posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e sedici ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine di partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 26 agosto 1980.

(8963)

Concorso pubblico a sedici posti di coadiutore meccanografo, carriera esecutiva, presso le tasse e imposte indirette.

Con decreto 27 marzo 1980, n. 21103, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1980, registro n. 1, foglio n. 158 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 26 agosto 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a sedici posti di coadiutore meccanografo, carriera esecutiva, presso le tasse e imposte indirette.

Di tali posti tre sono riservati ai cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, dodici ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed un posto ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dall'anzidetta data del 26 agosto 1980.

(8964)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di chirurgia di pronto soccorso, capo del servizio autonomo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(3315/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(3316/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI CORATO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corato (Bari).

(3332/S)

OSPEDALE DI MARCIANISE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto di medicina;
sei posti di assistente di medicina;
cinque posti di assistente di chirurgia;
un posto di aiuto di anestesia;
cinque posti di assistente di anestesia;
due posti di assistente di pediatria;
due posti di assistente di ortopedia;
un posto di aiuto di ostetricia;
tre posti di assistente di ostetricia;
un posto di aiuto di cardiologia;
tre posti di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'ente in Marcianise (Caserta).

(3370/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso la sezione D'Azeglio dell'ospedale maggiore « C.A. Pizzardi »;

un posto di assistente di cardiologia presso l'ospedale « M. Malpighi » di Montecatone d'Imola.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(3329/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale presso la sede di Loano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del giorno 31 ottobre 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(3330/S)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100S02740)